

**FORNITURA DI MANGIME PER LE  
LEPRI DELL'ALLEVAMENTO DI  
PIANSANO - BAGNOREGIO ANNO  
2025**

**CAPITOLATO SPECIALE**

## **Art.1 – Oggetto della fornitura**

L'oggetto della fornitura consiste nell'approvvigionamento del mangime per le lepri dell'allevamento di Piansano- Bagnoregio sulla base dei differenti fabbisogni nutritivi e dalle diverse fasi produttive degli animali.

Il ripopolamento faunistico delle specie cacciabili rientra tra le attività degli ambiti territoriali di caccia riconosciute dalla l. n.157/92; tra queste, la lepre europea è oggetto di interesse e di intenso prelievo venatorio.

In esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n.15 del 05/12/2024, l'ATC VT 1 intende procedere ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 ad acquisire preventivi non vincolanti per l'affidamento diretto della fornitura, nei modi sotto indicati:

- acquisto di n. 300 (trecento) quintali di mangime per lepri
- importo a base d'asta: euro 15.000,96 (quindicimilanovantasei/00) IVA compresa.

## **Art. 2 – Requisiti della fornitura**

### Requisiti essenziali:

- 110 quintali di mangime completo per riproduttori, con contenuto in proteina grezza compresa nell'intervallo 17-18%, grassi grezzi tra il 3,5-4%, fibra grezza tra il 18-19%, amido totale tra il 15-18% e un valore energetico tra 2200-2300 kcal/E.D., oltre ad una equilibrata integrazione vitaminico-amminoacidica;
- 190 quintali di mangime completo ciclo unico, con contenuto in proteina grezza compresa nell'intervallo 15-16%, grassi grezzi 2-3%, fibra grezza 18,5-20%, amido totale 9-10%, energia 2000-2200kcal/E.D., oltre ad una equilibrata integrazione vitaminico-amminoacidica.

### Requisiti preferenziali, da documentare obbligatoriamente nella relazione tecnica:

- l'integrazione con prodotti fitoterapici utili ad esercitare un'azione profilattica nei riguardi degli ectoparassiti e la tipologia di amido fornita con i cereali e i loro derivati.

## **Art. 3 – Soggetti ammessi all'indagine di mercato**

Sono ammessi all'indagine di mercato gli operatori specializzati nel settore di attività oggetto della presente fornitura.

Per la definizione di operatori economici si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della direttiva n.2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (come anche chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08)).

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, non è ritenuta

necessaria nel presente affidamento in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, o "contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore", senza quindi oneri per la sicurezza.

#### **Art. 4 – Modalità di consegna**

La consegna del mangime dovrà essere effettuata a più riprese secondo le necessità del periodo, e diversificato in base alle specifiche esigenze fisiologiche delle lepri come sopra meglio descritto in art. 2. Dovrà essere assicurata un'adeguata estensione temporale della scadenza.

Le consegne dovranno essere effettuate con automezzi abilitati al trasporto di mangime e coperti di assicurazione, accompagnate dai prescritti documenti di trasporto e consegna.

#### **Art. 5 – Doveri dell'affidatario**

In riferimento all'oggetto della fornitura non si ritiene necessario dover prevedere obbligo di cauzione.

#### **Art. 6 – Corrispettivo della fornitura e pagamenti**

L'importo complessivo della fornitura ammonta ad euro 14.424,00 (quattordicimilaquattrocentoventiquattro/00) più IVA 4% e complessivamente ad euro 15.000,96 (quindicimila/96). L'amministrazione si riserva la facoltà di estendere il contratto per servizi complementari che dovessero derivare da circostanze impreviste o derivanti da legislazione integrativa urgente necessari all'esecuzione del contratto come strettamente necessari al suo perfezionamento.

Nel caso in cui si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni del contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste a condizioni contrattuali da stabilirsi.

Con riferimento e ad integrazione di quanto stabilito nella seguente parte tecnica, i suddetti costi devono intendersi onnicomprensivi di tutti i costi inerenti il servizio oggetto dell'appalto.

L'ATC VT1 provvederà al pagamento dei compensi spettanti all'affidatario su presentazione di fatture elettroniche e dei documenti di trasporto relativi. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico, come dalle disposizioni normative previste dal D.M. Finanze 03/04/2013, n. 55 e s.m.i. .

Le fatture saranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento previo controllo della regolarità contributiva (DURC), ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007 e successiva circ. min. 05/02/2008, n.5.

Il ritardato pagamento per causa del gestore (ritardata fatturazione o mancata

regolarità del DURC) escluderà automaticamente qualunque pretesa di pagamento di interessi da parte del gestore.

### **Art. 7 – Penali**

Per eventuali non conformità all'affidamento l'ATC VT 1 si riserva la facoltà:

- di risolvere il contratto nei casi di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura;
- di richiedere la sostituzione di tutta o parte della fornitura che dovesse essere non perfettamente conforme al presente avviso.

L'ATC VT 1, valutate le circostanze, potrà assoggettare l'affidatario ad una penale pari al cinque per mille dell'importo complessivo netto della fornitura non consegnata, per ogni giorno continuativo di ritardo rispetto al termine indicato nella lettera d'ordine.

Analoga penale verrà applicata per la fornitura o parte di essa della quale l'ATC VT 1 richieda la sostituzione perché non conforme al presente Capitolato.

L'importo della penale sarà trattenuto sull'ammontare della fattura non ancora pagata.

L'ATC VT 1, oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di acquistare presso altri operatori qualificati la fornitura non sostituita o non fornita nei termini indicati in danno dell'operatore economico inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

Qualora si verificano nel corso della fornitura più di tre inadempienze contrattuali debitamente contestate, l'ATC VT 1 si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione in mora. In tal caso si provvederà a nuovo affidamento della fornitura, in danno dell'operatore economico inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

L'applicazione della sanzione pecuniaria sarà preceduta dalla formalità della contestazione degli addebiti, a mezzo di comunicazione all'affidatario della fornitura, inoltrata a mezzo PEC.

### **Art. 8 – Criterio di aggiudicazione prescelto**

Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento agli elementi e sub-elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi e sub-punteggi massimi a loro attribuibili e sulla base dei seguenti elementi e rispettivi parametri:

- a) Per la valutazione del merito tecnico-qualitativo punteggio massimo 20 punti (punteggio tecnico)

Massimo punti 20	a) integrazione con prodotti fitoterapici (Max 10)
	b) diversificazione degli amidi forniti con i cereali e loro derivati (Max 10)

b) offerta economica: punteggio massimo 80 punti: **Punteggio Economico (Pe)**  
**= Pb x 40 Pc**

Dove: Pe è il punteggio economico assegnato al concorrente in esame; Pb è il prezzo più basso tra i prezzi offerti dai concorrenti; Pc è il prezzo offerto dal concorrente in esame.

Il punteggio finale (Max 100) da assegnare a ciascun concorrente è espresso dalla seguente formula: Il Punteggio totale (Ptot) = Pe + punteggio tecnico.

### **Art. 9 – Stipula del contratto**

Si stabilisce di procedere alla stipula del contratto da sottoscrivere a seguito di determinazione di affidamento della fornitura, secondo l'uso del commercio (consistente nella sottoscrizione della presente comunicazione e del Capitolato Speciale, ai sensi dell'art.18, comma primo del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.).

Trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma primo, lett. b), del citato decreto, il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del d.lgs. 36/2023 non si applica.

La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento della fornitura di cui all'art. 99 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i..

Il gestore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta ed ogni altra circostanza che interessi la fornitura.

### **Art. 10 – Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i..

Il subappalto è concesso, previa autorizzazione dell'ente, fino ad un massimo del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi d.lgs. n.36/2023.

Il mancato rispetto dei divieti di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile della stazione, la risoluzione del contratto medesimo per colpa grave dell'appaltatore.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n.50/2016, a condizione che il concessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia trasmesso alla stazione prima o contestualmente all'emissione delle fatture.

### **Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicatario, ai sensi della l. n.13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), è obbligato:

- ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad utilizzare bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, c.9/bis, della sopra citata legge.

L'aggiudicatario dovrà comunicare, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, c. 7, della l. n. 136/2010 e s.m.i., nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad adoperare sugli stessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, c. 9/bis, della l. n.136/2010 e s.m.i. .

Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata a questa stazione.

#### **Art. 12 – Ordine da tenersi nell'andamento del servizio**

L'affidatario dovrà eseguire gli interventi richiesti attenendosi alle disposizioni previste nel presente Capitolato.

Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione della fornitura dovranno essere tecnicamente adeguate agli interventi da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa in materia di antinfortunistica.

L'affidatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutto quanto occorrente per garantire la più completa sicurezza dei luoghi durante l'esecuzione della fornitura per l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Tutte le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.

#### **Art. 13 – Responsabilità ed obblighi dell'affidatario**

Il soggetto affidatario è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che dovessero derivare alle persone, animali e/o cose durante l'esecuzione della fornitura.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti il soggetto affidatario dovrà sollevare comunque la stazione da ogni responsabilità.

Il soggetto affidatario sarà obbligato a fornire, per tutta la durata della fornitura, le maestranze necessarie per le consegne del mangime. Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione della fornitura dovranno essere tecnicamente adeguate al servizio da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa vigente in materia di antinfortunistica.

Il soggetto affidatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutto quanto occorrente per garantire la più completa sicurezza dei luoghi durante l'esecuzione della fornitura per l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Il soggetto affidatario rimarrà in ogni caso il solo responsabile dei danni di qualunque natura ascrivibili in qualsiasi modo al suo comportamento.

#### **Art. 14 – Assolvimento compiti relativi alla sicurezza**

La fornitura dovrà essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione

di permanente sicurezza ed igiene e nel rispetto di quanto stabilito dal capitolato per la fornitura.

Il soggetto affidatario non potrà iniziare o continuare l'esecuzione della fornitura qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Gli operatori dovranno avere in dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per l'espletamento della fornitura.

L'affidatario della fornitura dovrà utilizzare macchine e attrezzature, necessarie per lo svolgimento delle attività, che siano conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli operatori sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione della persona sotto l'esclusiva responsabilità dell'affidatario della fornitura. A riguardo lo stesso conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme contenute nel d.lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché dei rischi specifici del proprio lavoro.

Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell'accaduto sarà interamente ed esclusivamente a carico dell'affidatario della fornitura.

### **Art. 15 – Recapiti**

Il soggetto affidatario deve eleggere domicilio presso la propria sede; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio, della persona o dei sotto citati recapiti, deve essere comunicata -entro 24 ore dal suo avvenimento- a questo ente.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire alla stazione la presenza dei seguenti recapiti per l'intera durata del contratto:

- a) telefono cellulare di reperibilità;
- b) telefono fisso presso l'ufficio operativo;
- c) casella di posta elettronica;
- d) PEC: posta elettronica certificata, ove ricevere comunicazioni ufficiali inerenti la fornitura.

### **Art. 16 – Accettazione del Capitolato Speciale**

A titolo di piena e incondizionata accettazione, il presente Capitolato dovrà essere firmato digitalmente dall'affidatario ed allegato alla presentazione dell'offerta.

### **Art. 17 – Normativa di riferimento**

Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Oltre al presente Capitolato, la normativa di riferimento è citata nel seguente elenco, indicativo e non esaustivo:

#### ***NORMATIVA GENERALE***

- D.lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- D.lgs. 09/04/2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03/08/2007, n.

- 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
- Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
  - D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
  - D.lgs. 18/08/2006, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
  - Legge 19/03/1990, n. 55, e s.m.i., ad esclusione degli articoli abrogati n. 17, commi 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>, n. 18, n. 19, commi 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>, ed art. 20;
  - Determinazioni e provvedimenti dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato “ANAC”;

Si intendono altresì applicate tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, ordinanze, linee guida, circolari, indicazioni operative, chiarimenti e note esplicative non espressamente elencate, emanate e vigenti in materia dallo Stato e dalla Regione Lazio.